

REGOLAMENTO (CEE) N. 3489/89 DEL CONSIGLIO

del 21 novembre 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 4249/88 relativo al regime di esportazione di determinati cascami ed avanzi di metalli non ferrosi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2603/89 del Consiglio, del 20 dicembre 1969, relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1934/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4249/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativo al regime d'esportazione di determinati cascami ed avanzi di metalli non ferrosi⁽³⁾ ha istituito un contingente all'esportazione dei cascami ed avanzi di rame;

considerando che si è manifestato un imprevisto fabbisogno supplementare d'esportazione; che il contingente attualmente fissato non basta a coprirlo;

considerando che la situazione attuale del mercato internazionale delle materie contenenti rame consente di aumentare tale contingente;

considerando che il comitato istituito dal regolamento (CEE) n. 2603/69 è stato consultato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4249/88 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 2

Per l'anno 1989 sono fissati i seguenti contingenti comunitari all'esportazione:

<i>(in tonnellate)</i>		
Codice NC	Designazione delle merci	Quantitativi
ex 2620	Ceneri e residui di rame e di leghe di rame	28 500
ex 7404 00	Cascami ed avanzi di rame e di leghe di rame	47 430 *

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 novembre 1989.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. PELLETIER

⁽¹⁾ GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 25.⁽²⁾ GU n. L 211 del 20. 7. 1982, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1988, pag. 53.